

# **Elenco tipologie di controlli amm.vi per attività contrattuali**

## **Elenco tipologie di controllo:**

1. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile (in caso di lavori edili);
2. Documento di verifica di autocertificazione rilasciato telematicamente da Infocamere - Telemaco;
3. Verifica presso c/o l'Ufficio Collocamento Disabili della Provincia, competente per territorio, dove ha sede la ditta aggiudicataria. e/o contraente, che la ditta stessa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro per i disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. 68/99;
4. Rilascio del certificato del casellario giudiziale intestato ai legali rappresentanti della ditta aggiudicataria all'Ufficio Locale del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trieste;
5. verifica presso il casellario informatico, istituito dall'Osservatorio dell'Autorità di vigilanza per i Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture, che la ditta non si trova nelle condizioni di cui alle lettere e), h), m-bis) dell'art. 38 del D. L.gs. 163/2006 e s. m. ed i. cit.
6. verifica regolarità fiscale e tributaria: presso l'Agenzia delle Entrate della Provincia, competente per territorio, dove ha sede legale l'Azienda;
7. verifica di non avere dipendenti: presso la Direzione Territoriale del Lavoro, competente per territorio, dove ha sede legale l'Azienda.

## **Verifiche Antimafia**

- Comunicazione antimafia (art. 84 del D. L.gs. 159/2011) per importo superiore a 150.000,00 iva esclusa. Le verifiche vanno effettuate presso la Prefettura, competente per territorio, dove ha sede legale l'Azienda.
- Informazione antimafia per importo del singolo contratto (servizi, lavori e forniture) superiore ad Euro 207.000,00 iva esclusa per servizi e forniture ed Euro 5.186.000,00 iva esclusa per lavori. Dopo 30 giorni, prorogabili, in caso di verifiche particolarmente complesse, di ulteriori 45 giorni, ovvero in caso d'urgenza immediatamente, anche in assenza di informazione antimafia, una volta decorso inutilmente il termine di 30 giorni, è possibile dar corso alla stipulazione del contratto e/o atto aggiuntivo con sottoscrizione di apposita clausola risolutiva espressa.

Riferimento normativo: art. 84 del D. L.gs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni